



COMUNE DI FURTEI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Via Circonvallazione 29 - 09040 FURTEI
(Tel. 0709303733 - Fax 0709305035 - Codice Fiscale 82003600929)

demografici.furtei@tiscali.it
protocollo@pec.comune.furtei.ca.it
www.comune.furtei.ca.it

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI
ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22
dell'08.08.2017 e modificato con deliberazioni n. 41 del 11.12.2018, n.
n. 27 del 26/09/2020 e n. 18 del 04.07.2023**

INDICE		
Art. 1	Finalità	Pag. 2
Art. 2	Procedure e criteri di attribuzione	Pag. 2
Art. 3	Pubblicità e Trasparenza	Pag. 2
Art. 4	Piano dei contributi e convenzioni	Pag. 2
Art. 5	Procedure di accesso	Pag. 2
Art. 6	Presentazione dei rendiconti	Pag. 3
Art. 7	Programmi di intervento dello Stato, Regione e Provincia	Pag. 3
Art. 8	Procedure di concessione	Pag. 3
Art. 9	Deroghe	Pag. 3
Art. 10	Settori di intervento	Pag. 4
Art. 11	Criteri di intervento	Pag. 4
Art. 12	Attività nel settore sportivo e tempo libero	Pag. 4
Art. 13	Attività nel settore sociale	Pag. 4
Art. 14	Attività nel settore culturale	Pag. 5
Art. 15	Attività nel settore della pubblica istruzione	Pag. 5
Art. 16	Attività nel settore turistico	Pag. 5
Art. 17	Attività nel settore ambiente	Pag. 6
Art. 18	Attività nel settore dello sviluppo economico	Pag. 6
Art. 19	Beneficiari	Pag. 6
Art. 20	Limitazioni	Pag. 6
Art. 21	Manifestazioni di carattere straordinario	Pag. 7
	REQUISITI E CRITERI ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI	
	<u>Per finalità sportive</u>	
Art. 21 bis	Finalità	
Art. 22	Requisiti ulteriori	Pag. 8
Art. 23	Criteri	Pag. 8
Art. 23 bis	Contributi straordinari	Pag. 9
	<u>Per finalità sociali</u>	
Art. 24	Requisiti	Pag. 10
Art. 25	Criteri	Pag. 10
	<u>Per finalità culturali e ricreative</u>	
Art. 26	Criteri	Pag. 10
Art. 27	Entrata in vigore	Pag. 10

FINALITA'

Articolo 1 - Finalità

Con il presente Regolamento, il Comune di Furtei, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Articolo 2 –Procedure e criteri di attribuzione

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituiscono condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali sono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette devono risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Articolo 3 – pubblicità e trasparenza

La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'articolo 4, può essere richiesto da ogni cittadino del Comune, e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CONCESSIONE CONTRIBUTI

Articoli 4 - Piano contributi e convenzioni

Il Comune di Furtei opera il trasferimento di risorse finanziarie agli Enti di cui all'art. 1 mediante contributi vincolati alla presentazione di specifiche richieste conformi al presente Regolamento e mediante convenzioni pluriennali vincolate alla presentazione di specifici programmi pluriennali di attività o a progetti rientranti nell'area di programma che l'Amministrazione Comunale presenta nella propria relazione di bilancio e riguardanti servizi e attività di appoggio al programma comunale stesso.

Articolo 5 - Procedure di accesso

Le persone e gli Enti pubblici e privati per accedere ai finanziamenti di cui al presente Regolamento, devono presentare domanda entro il termine che verrà fissato annualmente dal Responsabile del Servizio successivamente all'approvazione del bilancio di previsione nel quale saranno allocate le risorse finanziarie per tali finalità e che verrà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito web comunale.

La domanda di finanziamento deve essere corredata, a pena di esclusione, da:

- a) - documentazione relativa alla figura giuridica del richiedente: Statuto e atto costitutivo (ove non sia già depositato presso il Comune di Furtei);*
- b) - comunicazione dalla quale risulti il nominativo della persona autorizzata a quietanzare per conto del soggetto richiedente. Tale comunicazione non è necessaria ove nella domanda risulti indicato il numero di conto corrente del soggetto richiedente;*
- c) - relazione illustrativa dei programmi annuali e pluriennali di attività con l'indicazione dei periodi di svolgimento e dei relativi calendari, delle strutture, delle attrezzature e dell'organizzazione necessaria per la realizzazione dei programmi (**Allegato A**);*
- d) - previsione di spesa per le attività per le quali si richiede il finanziamento;*
- e) - dichiarazione ai sensi dell'art. 28, 2° comma, del D.P.R. 600/1973 (**Allegato B**) e, se dovuta, dichiarazione ai sensi della Legge n. 575/1965 integrata dalla legge n. 55/1990;*
- f) - comunicazione della variazione della composizione delle cariche.*

Le persone e gli Enti pubblici e privati devono indicare l'eventuale presentazione di analoghe richieste di finanziamento effettuate nei confronti di altri Enti pubblici.

Articolo 6 - Presentazione dei rendiconti

*A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque entro il **mese di febbraio** dell'anno successivo alla concessione, i soggetti che hanno usufruito dei contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto ed una relazione sulle attività svolte, restituendo contestualmente alla presentazione del rendiconto la parte di contributo che non corrisponde a spese effettivamente sostenute.*

Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

Qualora il Comune di Furtei risulti creditore a qualunque titolo nei confronti dei beneficiari all'atto dell'erogazione del contributo sarà trattenuto il corrispondente importo fino alla concorrenza dell'ammontare del credito accertato dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 7 - Programmi di intervento dello Stato, Regione e Provincia

Il Comune provvede a mettere in atto le opportune forme di raccordo dei propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi e gli indirizzi generali predisposti, dalla Regione Sardegna, dalla Provincia di Cagliari e da altri Enti Pubblici per quanto di loro competenza e può istituire, ove lo ritenga opportuno, apposite Commissioni di esperti per la valutazione dei programmi presentati.

Laddove possibile il Comune può instaurare forme di collaborazione con le Associazioni.

Articolo 8 – Procedure di concessione

La Giunta comunale adotta entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque entro un mese dall'esecutività del bilancio, ove la stessa sia successiva a tale data, il provvedimento deliberativo relativo alla concessione dei contributi e benefici economici che dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta motivando l'esito della stessa.

I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani di intervento, sono perentori.

Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia a tutti coloro che hanno presentato domanda entro 30 giorni dall'esecutività della delibera stessa.

"Nella fase istruttoria del suddetto atto deliberativo potranno essere chiamati a esprimere il proprio parere le Commissioni consiliari competenti quanto ai settori d'intervento e ai soggetti beneficiari dei relativi contributi o benefici economici".

Articolo 9 – Derghe

Possono essere concessi contributi per attività di particolare rilievo non prevedibili entro i termini indicati dal presente regolamento per i quali siano state presentate domande per eccezionali motivi, adeguatamente documentati, oltre il termine previsto dal presente regolamento.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri Enti tramite trasferimenti al Comune.

SETTORI D'INTERVENTO

Articolo 10 - Settori di intervento

Il Comune di Furtei, in attuazione dei propri programmi, sostiene mediante la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici, l'attività di persone ed Enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, che operano nei seguenti settori:

- 1) Sportivo;*
- 2) Sociale;*
- 3) Culturale;*
- 4) Pubblica Istruzione;*
- 5) Turistico;*
- 6) Tutela dell'ambiente;*
- 7) Sviluppo economico.*

Articolo 11 - Criteri d'intervento

Il Comune opera la propria scelta basandola il più possibile su criteri verificabili, sulla rispondenza dei programmi presentati ai principi enunciati dalla Legislazione italiana, quali la pari opportunità, la solidarietà ecc. e sulla maggiore o minore rispondenza delle iniziative ad obiettivi generali e criteri perseguiti dall'Amministrazione comunale nei settori di cui all'articolo precedente e secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Articolo 12-Attività nel Settore Sportivo e tempo libero

I contributi o i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a persone ed Enti pubblici e privati che operano nel settore sportivo e del tempo libero per le seguenti finalità:

- attività nell'ambito della scuola e del lavoro a favore dei soggetti portatori di handicap; per l'affermazione all'educazione dei giovani con l'avviamento agli sport di base; a favore dei meno giovani e, quindi, degli anziani, attraverso il loro coinvolgimento in attività sportive e ricreative;*
- manifestazioni sportive e ricreative a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale e che abbiano rilevanza anche sotto il profilo socio-culturale con componenti turistico ed economiche.*

Articolo 13 - Attività nel Settore Sociale

Per attività di utilità sociale si intendono le attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori sociale, socio-sanitario, sanitario, ricreativo e della tutela dei diritti.

I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ad associazioni di promozione sociale le associazioni, i comitati e gli enti, riconosciuti o non riconosciuti, i movimenti e i gruppi, costituiti al fine di svolgere le seguenti attività:

- utilità sociale, a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.*
- organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali di particolare rilevanza;*
- avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale.*

•

Per le medesime attività può essere prevista la concessione di uso di beni mobili o immobili o attrezzature di proprietà o nella disponibilità comunale finalizzata alla gestione di servizi ed attività di particolare rilevanza pubblica nel campo socio-assistenziale.

Per l'assegnazione di contributi per le domande rivolte da Enti pubblici o Associazioni che operano senza finalità di lucro nel settore sociale, si assumono i seguenti criteri di priorità:

- Progetti contenenti programmi di prevenzione e sostegno di attività rivolte a giovani, anziani, minori, donne in difficoltà, con particolare attenzione all'integrazione multietnica, e portatori di handicap;*
- progetti che prevedano l'attività integrata in rete con altri Enti pubblici e soggetti privati;*
- progetti omogenei e in armonia con i programmi dell'Amministrazione Comunale;*

Non sono altresì considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati, le associazioni di volontariato, e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni all'ammissione degli associati con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura, o prevedono il trasferimento agli associati, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 14 - Attività nel Settore Culturale

I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi a persone ed Enti pubblici e privati che operano nel settore culturale per le seguenti finalità:

- allestimento di mostre d'arte e di raccolte di documentazione su aspetti della vita culturale e della storia della città;*
- iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo teatrale, musicale e cinematografico;*
- ricerche intorno agli aspetti urbanistici, architettonici, ambientali, tendenti ad evidenziare l'esigenza di una migliore qualità della vita;*
- sviluppo di quelle attività culturali che possono porsi come fattore di crescita e di modernizzazione delle infrastrutture cittadine;*
- conservazione e accrescimento dei patrimoni artistici e culturali;*
- studi, ricerche e promozione volte ad approfondire i molteplici aspetti della condizione femminile nell'ambito degli interventi volti a realizzare pari opportunità tra uomini e donne.*

Articolo 15 - Attività nel settore della Pubblica Istruzione

I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi a persone ed Enti pubblici e privati che operano nel settore educativo per le seguenti finalità:

- attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico e delle problematiche giovanili;*
- iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative per ragazzi e ragazze;*
- incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della Scuola e delle attività extra scolastiche giovanili;*
- attività d'interesse pedagogico-didattico, di aggiornamento e formazione del personale docente;*
- interventi socio-educativi a favore di disabili e svantaggiati inseriti nei diversi ordini di scuole;*
- iniziative ed interventi utili a favorire l'attuazione del diritto allo studio, con particolare attenzione alle problematiche formative degli immigrati ed extra comunitari.*

Articolo 16- Attività nel Settore Turistico

I contributi o i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a persone ed Enti pubblici e privati che operano nel settore turistico per le seguenti finalità:

- organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni a carattere locale e regionale di richiamo turistico;
- organizzazione di manifestazioni che operino nell'ambito del turismo congressuale, attività trainante nelle attività turistiche cittadine;
- soggiorno dei turisti offrendo ai visitatori italiani e stranieri strutture e servizi che l'Amministrazione Comunale non è in grado di mettere a disposizione.

Articolo 17 - Attività nel settore dell'Ambiente

I contributi o i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a persone ed Enti pubblici e privati che operano nel settore dell'Ambiente per le seguenti finalità:

- esposizioni, convegni, attività promozionali che servano di stimolo per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale.

Articolo 18- Attività nel settore dello Sviluppo Economico

I contributi o i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a persone ed Enti pubblici e privati per iniziative nel campo dello Sviluppo Economico e che abbiano le seguenti finalità:

- valorizzazione del tessuto economico e produttivo della città;
- accrescimento del ruolo economico e produttivo di Furtei in campo regionale, nazionale ed internazionale;
- sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica da applicare alle attività produttive nel territorio.

SOGGETTI AMMESSI

Articolo 19 - Beneficiari

La concessione di contributi e benefici economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone ed enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- b) di enti privati, associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Articolo 20 - limitazioni

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti, ai quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che: a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'articolo 20, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari, dallo stesso disposti, e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario, facciano parte, rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere, nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere o revocare l'erogazione dei contributi.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

INTERVENTI STRAORDINARI

Articolo 21 - manifestazioni di carattere straordinario

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

Il Comune può concedere anticipazioni fino all'80% dell'importo del contributo, salva successiva rendicontazione.

REQUISITI E CRITERI ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI

PER FINALITA' SPORTIVE

Art. 21 bis – finalità

Con le presenti disposizioni vengono stabilite e disciplinate in dettaglio i requisiti, i termini e le modalità per l'accesso a contributi economici che il Comune eroga, nell'ambito dei propri interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive e che assegna ai sensi delle vigenti disposizioni.

I contributi economici sono finalizzati alla incentivazione della pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei cittadini.

Attraverso la concessione di contributi, pertanto, il Comune interviene a sostegno delle ASD, che promuovono e realizzano iniziative e manifestazioni, e che, in genere, curano la pratica di attività fisico-motorie.

La concessione dei contributi ha carattere ordinario per l'espletamento delle finalità per le quali l'associazione/società sportiva è stata costituita.

Alla concessione dei contributi si provvederà mediante determinazione del competente Responsabile del Servizio in conformità ai criteri e alle modalità di cui al presente Regolamento.

I contributi verranno erogati secondo criteri definiti dal presente Regolamento.

L'ammontare degli stessi potranno subire variazioni in relazione alle risorse programmate da parte del Consiglio Comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà riconoscere contributi una tantum per favorire l'avvio di discipline sportive non presenti nel territorio comunale.

Articolo 22 – requisiti ulteriori

Per poter accedere ai contributi comunali, le associazioni/società sportive dilettantistiche devono avere i seguenti requisiti al momento della pubblicazione del bando:

- *essere costituite con sede sociale in Furtei;*
- *essere iscritte all'Albo regionale dell'assessorato allo sport, e/o affiliate Coni o ad altri enti o federazioni nazionali di promozione sportiva;*
- *svolgere regolare attività sportiva durante l'anno. Per le associazioni che praticano sport di squadra (calcio, calcetto, pallavolo, pallacanestro, tennis) si richiede la partecipazione ai campionati della propria disciplina con relativa iscrizione nell'anno di competenza del contributo. Qualora i termini previsti per l'iscrizione al campionato fossero successivi al termine previsto per la partecipazione al bando di concessione dei contributi, la quota parte del contributo correlata alle spese di iscrizione/tesseramento verrà erogata entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione.*

Articolo 23 – criteri

I contributi sulla base della disponibilità finanziaria del comune, verranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

- 1.** *33% per l'attività gestionale/amministrativa: l'importo verrà ripartito in misura uguale tra le associazioni/società aventi diritto;*
- 2.** *33% sulla base dei tesserati, secondo i seguenti parametri:*
 - *Socio atleta residente con età inferiore ad anni 18: 1*
 - *Socio atleta residente con età uguale o superiore ad anni 18: 0,80*
 - *Socio atleta non residente: 0,20*
- 3.** *34% per le spese di iscrizione a campionati e spese tesseramento in misura proporzionale ai costi sostenuti.*

Eventuali economie derivanti dalla mancata assegnazione delle risorse disponibili di cui sub 1, 2, 3 saranno ripartite tra gli aventi diritto in misura proporzionale al contributo spettante.

Articolo 23 bis – contributi straordinari

Possono essere concessi contributi straordinari per l'organizzazione e/o partecipazione a specifiche manifestazioni/iniziativa/attività per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse meritevole di intervento da parte del comune.



PER FINALITA' SOCIALI

Articolo 24 – requisiti

Sono destinatari dei contributi in oggetto, le associazioni, enti e organizzazioni, aventi i seguenti requisiti:

sede legale e/o operativa nel territorio comunale;

2. iscrizione al registro regionale del volontariato ai sensi della L. n. 266/91 o iscrizione nel registro regionale ai sensi della L. n. 383/2000 per attività di promozione sociale o ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nei settori di cui all'art. 10 D.Lgs. 460/1997)

Art. 25 - criteri

Il sostegno del Comune alle attività svolte dai soggetti di cui al presente articolo, nell'ambito delle proprie disponibilità tecniche e finanziarie, può essere esercitato attraverso:

- a. contributi economici a sostegno di specifici progetti e/o programmi di attività;*
- b. cooperazione in servizi di rilevanza collettiva o a favore di determinate categorie di cittadini;*
- c. concessione di locali, impianti o attrezzature idonee al migliore svolgimento delle attività rivolte anche ai soli associati.*

PER FINALITA' CULTURALI E RICREATIVE

Art. 26 –Criteri

L'erogazione del contributo verrà effettuato secondo i seguenti parametri:

- 1 8%, dell'importo assegnato, in base proporzionale rispetto al numero dei soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto al quale si chiede il contributo;*
- 2 80% dell'importo assegnato in base proporzionale rispetto al numero delle manifestazioni promosse nel corso dell'anno precedente, dove per manifestazione si intende l'organizzazione e gestione di un'iniziativa e/o evento, e di questo:*
 - a. 80% per le iniziative e/o eventi di interesse generale, a titolo gratuito, in favore della popolazione di Furtei, con importo massimo del contributo pari ad € 900,00 per singola iniziativa;*
 - b. 20% per le iniziative e/o eventi di interesse di una sola fascia/gruppo della popolazione di Furtei, con importo massimo del contributo pari ad € 200,00 per singola iniziativa;*
- 3 10% dell'importo assegnato in parti uguali tra le associazioni richiedenti;*
- 4 2% per rimborsi relativi alla partecipazione ad eventi organizzati da altri organismi al di fuori del territorio comunale, nella misura di 1/5 del costo del carburante calcolato sulla distanza km. percorsa e nei limiti delle somme disponibili.*

Per le manifestazioni di durata superiore ad un giorno verranno prese in considerazione non più di n. 5 iniziative e/o eventi dove per iniziative e/o eventi si intende la realizzazione di attività ricomprese nell'attuazione della manifestazione.

Le associazioni che nel periodo di riferimento non hanno svolto alcuna manifestazione, potranno avere solo una quota per le spese di amministrazione come previsto dal comma 3 del presente articolo.

Sono escluse le iniziative finanziate dall'Amministrazione con apposito contributo straordinario.

Art. 27 - entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Il Segretario comunale ne dispone, per mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione e la diffusione.

ALLEGATO A

*Schema di domanda per la presentazione della relazione illustrativa
dei programmi annuali e pluriennali di attività.*

Titolo del Progetto:

Settore di intervento:

Ente/Associazione Presentatore

Iscrizione registro regionale del n. del

Soggetti realizzatori (indicare per primo il soggetto gestore):

.....

Contenuti e finalità:

.....

Destinatari:

.....

Attuazione e durata

Inizio previsto Fine prevista

Strutture e attrezzature necessarie per la realizzazione del programma:

.....

Costo complessivo €

Contributo richiesto €

Altri finanziamenti ☐ SINO

Ente finanziatore Importo a carico

..... €

..... €

..... €

Data di presentazione Firma

=====

REFERENTE: TELEFONO:

INDIRIZZO: FAX:

ALLEGATO B

Scheda di dichiarazione di responsabilità, ai sensi dell'art. 28, 2° comma, del D.P.R. 600/1973

Al Sig. Sindaco del Comune di

F U R T E I

Il/la sottoscritt
legale rappresentante dell'Ente/Associazione
Sede (residenza fiscale)
Codice Fiscale o Partita I.V.A.
in ordine all'Art. 28 del D.P.R. n. 600/73, 2° comma

d i c h i a r a

sotto la propria responsabilità, in relazione alla richiesta di contributo rivolta all'Amministrazione Comunale a favore del sopraindicato Ente/Associazione, che lo stesso:

(barrare le caselle interessate)

- non svolge attività di natura commerciale
- svolge attività di natura commerciale
- il contributo è destinato all'attività commerciale per l'acquisto di beni strumentali
- il contributo è destinato alla specifica attività istituzionale non commerciale

In fede

Firma del legale rappresentante

.....

Furtei,

MODALITA' DI INCASSO PRESCELTA

1) accreditato su c/c postale n intestato all'Ente/Associazione

2) accreditato su c/c bancario n. su Banca

Agenzia intestato all'Ente/Associazione

3) mandato presso la banca - tesoreria comunale - emesso a nome del seguente legale rappresentante..... residente
codice fiscale